



COMUNE DI CAMPODIPIETRA

Provincia di Campobasso

Ufficio Proponente: SEGRETERIA

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 22-04-24 N.18

Oggetto: Aumento dei limiti dei campi elettromagnetici (art. 10 legge 30.12.2023, n. 214): presa di posizione del comune.

VISTO l'art. 10 della legge 30.12.2023, n. 214 (*“Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022”*) rubricato *“Adeguamento dei limiti dei campi elettromagnetici”*, di cui il comma 1 statuisce *“Al fine di potenziare la rete mobile e garantire a utenti e imprese l'offerta di servizi di connettività di elevata qualità, senza pregiudizio per la salute pubblica, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, sono adeguati, secondo il procedimento ivi previsto, alla luce delle più recenti e accreditate evidenze scientifiche, nel rispetto delle regole, delle raccomandazioni e delle linee guida dell'Unione europea. Si applica il comma 3 dell'articolo 4 della legge 22 febbraio 2001, n. 36”*; in aggiunta, il comma 2 statuisce *“Scaduto il termine di cui al comma 1, in assenza di specifiche previsioni regolamentari di adeguamento e sino a quando le stesse non sono definitivamente adottate, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità di cui alle tabelle 2 e 3 dell'allegato B al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto 2003, sono in via provvisoria e cautelativa fissati a un valore pari a 15 V/m, per quanto attiene all'intensità di campo elettrico E, a un valore pari a 0,039 A/m, per quanto attiene all'intensità di campo magnetico H, e a un valore pari a 0,59 W/m², per quanto attiene alla densità di potenza D.”*;

CONSIDERATO che allo stato attuale i limiti dei campi elettromagnetici (valori di attenzione e obiettivi di qualità) vigenti sono pari a **6 V/m**;

CONSIDERATO che la norma suddetta stabilisce che, una volta scaduto il termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della L. n. 214/2023, in assenza di specifiche previsioni regolamentari di adeguamento, e sino a quando le stesse non sono definitivamente adottate, entrerà **automaticamente** in vigore un valore **pari 15 V/m**, valore che supera più del doppio quelli attualmente vigenti;

CONSIDERATO che sussiste un serio rischio che tale valore provvisorio potrebbe in futuro essere **addirittura incrementato al di sopra del valore di 15 V/m** in forza di decreti ministeriali ex art. 4 co. 2 e 3 L. n. 36/2001, espressamente citati dall'art. 10 co. 1, tenendo conto del fatto che in altri Stati dell'Unione Europea sono vigenti limiti più elevati;

CONSIDERATO che un innalzamento dell'attuale limite dei 6 V/m, **in ottica di ragionevolezza, prudenzialità e sostenibilità** dovrebbe essere necessariamente determinato, **sempre e soltanto**, in base a **robuste scelte ed evidenze di tipo medico-scientifiche**, e non già mai in base a scelte politico-economiche, tecnologiche (p.es. 5G) o comunque altrimenti "opportunistiche", in funzione cioè di interessi diversi da quello **primario della tutela della salute dei cittadini**;

CONSIDERATO che un innalzamento dell'attuale limite dei 6 V/m, **in ottica di ragionevolezza, prudenzialità e sostenibilità** dovrebbe essere necessariamente determinato, **sempre e soltanto**, in base a **robuste scelte ed evidenze di tipo medico-scientifiche**, e non già mai in base a scelte politico-economiche, tecnologiche (p.es. 5G) o comunque altrimenti "opportunistiche", in funzione cioè di interessi diversi da quello **primario della tutela della salute dei cittadini**;

CONSTATATO che si rende necessario sottoporre l'argomento in oggetto al Consiglio attesa **l'importanza politica primaria e prioritaria**, a tutela di tutta la popolazione presente sul territorio comunale nonché sull'intero territorio nazionale;

VALUTATO che la presente deliberazione non necessita dei pareri di regolarità tecnica e contabile, stante la sua natura politico-programmatica e che, come tale, non comporta impegni di spesa;

Con la seguente votazione: -----, espressa in modo palese per alzata di mano, esito accertato e proclamato dal Presidente;

DELIBERA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

1. **DI FORMALIZZARE**, con la presente delibera, una **forte presa di posizione politica, esprimendo la propria decisa opposizione a qualsivoglia aumento dei limiti dei campi elettromagnetici ad oggi vigenti (pari ai 6 V/m)**, evidenziando che nessuna ragione – tecnica, tecnologica, economica o anche solo di semplice allineamento a dei valori limite superiori già vigenti in altri paesi UE – può giustificare un **rischio di salute per la popolazione**, nonché, e più in generale, per **l'intera biodiversità** (intesa come flora e fauna) dell'ecosistema. È infatti da considerarsi un corollario dell'intero sistema giuridico e costituzionale vigente, che la salute dei cittadini va posta sempre e necessariamente al primo posto, senza eccezioni di alcun tipo. Viene pertanto lanciato il presente **appello politico**, anche a tutela della salute pubblica, visto che un innalzamento dei limiti di emissione elettromagnetica – in assenza di comprovate e documentate evidenze medico-scientifiche, che ne dimostrino appieno l'assoluta e palese innocuità – potrebbe comportare effetti biologici dannosi ingiustificabili ed inaccettabili, indipendentemente se solo di lieve entità oppure, come nel caso di forme tumorali, di entità molto grave.
2. **DI INVIARE** la presente delibera quanto prima, tramite PEC all'ANCI e all'ANPCI;
3. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta immediato impegno di spesa.

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del T.U. n. 267/2000, con la seguente votazione: favorevoli n. , contrari n. , astenuti n. , espressa in forma palese, esito accertato e proclamato dal Presidente.

PARERI DI CUI ALL'ART' 49 1° E 2° comma DEL T. U. 267/2000